

LE DIMISSIONI DI PAPA BENEDETTO XVI INSOPPORTABILI INSISTENZE COMPIOTTISTE

di

Dario Chioli



Il papa emerito Benedetto XVI insieme al suo successore papa Francesco

Non la piantano i nemici di papa Francesco di tirar fuori chiacchiere inconsistenti sulla presunta illegittimità del suo pontificato, arrogandosi il diritto di interpretare arbitrariamente parole e pensieri di Benedetto XVI che nulla avevano a che vedere con le loro balordaggini.

Con la sua morte poi si sono di nuovo scatenati. Forse prepareranno l'ennesimo scisma di quattro gatti intabarrati di paramenti, norme presunte e tradizioni avite che ben altro scopo avevano in origine che non minare l'unità della chiesa.

Facciamo il punto della situazione.

Insistono, perché questa è l'unica cosa su cui possono insistere, sulla presunta illegittimità delle dimissioni di papa Benedetto XVI.

Vediamo dunque prima di tutto le norme del diritto canonico in questione.

Premettiamo che l'attuale codice di diritto canonico fu presentato da papa Giovanni Paolo II il 3 febbraio 1983¹.

All'epoca Joseph Ratzinger, che poi diventerà papa Benedetto XVI, era da due anni prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, carica che mantenne fino al 2 aprile 2005, quando morì il suo predecessore Giovanni Paolo II. Ratzinger è notoriamente uno dei massimi teologi del XX secolo, tanto padrone della dottrina cattolica da essere stato eletto ad un ruolo che comportava di vigilare su di essa. Il 19 aprile 2005 fu eletto papa, e tale rimase fino alle sue dimissioni decorrenti dal 28 febbraio 2013. In tale lasso di tempo egli non sentì alcuna necessità di modificare il codice di diritto canonico nelle norme riguardanti il papa, cosa che sarebbe stata nella sua piena potestà, tanto che fu fatta per altre norme.

Ora cosa dice il codice?

Ci sono due gruppi di canoni su cui verte la discussione:

- 1) i canoni 331-335 sul romano pontefice;
- 2) i canoni 184-189 sulla perdita dell'ufficio ecclesiastico in generale e sulla rinuncia all'ufficio ecclesiastico in particolare.

Riportiamoli per esteso, anche in latino, che non fa mai male:

LIBRO I – TITOLO IX – CAPITOLO II PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

Can. 184 – § 1. L'ufficio ecclesiastico si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione.

§ 2. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell'autorità dalla quale fu conferito, l'ufficio ecclesiastico non si perde, a meno che non sia disposto altro dal diritto.

§ 3. La perdita dell'ufficio, che ha sortito effetto, sia resa nota quanto prima a tutti quelli cui compete un qualche diritto nella provvisione dell'ufficio.

Can. 185 – A colui, che perde l'ufficio per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata, può essere conferito il titolo di emerito.

Can. 186 – Allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti d'età, la perdita dell'ufficio ha effetto soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità.

ARTICOLO 1 LA RINUNCIA

Can. 187 – Chiunque è responsabile dei suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio ecclesiastico.

LIBER I – TITULUS IX – CAPUT II DE AMISSIONE OFFICII ECCLESIASTICI

Can. 184 – § 1. Amittitur officium ecclesiasticum lapsu temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione.

§ 2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur.

§ 3. Officii amissio, quae effectum sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus aliquod ius in officii provisionem competit.

Can. 185 – Ei, qui ob impletam aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus emeriti conferri potest.

Can. 186 – Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur.

ART. 1 DE RENUNTIATIONE

Can. 187 – Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare.

¹ https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1983/february/documents/hf_jp-ii_spe_19830203_nuovo-codice.html

Can. 188 – La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, è nulla per il diritto stesso.

Can. 189 – § 1. La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni.

§ 2. L'autorità non accetti una rinuncia non fondata su una causa giusta e proporzionata.

§ 3. La rinuncia che necessita di accettazione, se non sia accettata entro tre mesi, manca di ogni valore; quella che non ha bisogno di accettazione sortisce l'effetto con la comunicazione del rinunciante fatta a norma del diritto.

§ 4. La rinuncia, fino a quando non abbia sortito l'effetto, può essere revocata da parte del rinunciante; conseguito l'effetto non può essere revocata, ma colui che ha rinunciato può conseguire l'ufficio per altro titolo.

LIBRO II – PARTE II – SEZIONE I – CAPITOLO I IL ROMANO PONTEFICE E IL COLLEGIO DEI VESCOVI

Articolo 1

IL ROMANO PONTEFICE

Can. 331 – Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.

Can. 332 – § 1. Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consecrazione episcopale. Di conseguenza l'eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell'accettazione. Che se l'eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.

§ 2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.

Can. 333 – § 1. Il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, ha potestà non solo sulla Chiesa universale, ma ottiene anche il primato della potestà ordinaria su tutte le Chiese particolari e i loro raggruppamenti; con tale primato viene contemporaneamente rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sulle Chiese particolari affidate alla loro cura.

Can. 188 – Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est.

Can. 189 – § 1. Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus.

§ 2. Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet.

§ 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta.

§ 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo consequi potest.

LIBER II – PARS II – SECTIO I – CAPUT I DE ROMANO PONTIFICE DEQUE COLLEGIO EPISCOPORUM

Art. 1

DE ROMANO PONTIFICE

Can. 331 – Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet.

Can. 332 – § 1. Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali characterе insignitus est. Quod si characterе episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus.

§ 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.

Can. 333 – § 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent.

§ 2. Il Romano Pontefice, nell'adempimento dell'ufficio di supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa; tuttavia egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare tale ufficio.

§ 3. Contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice non si dà appello né ricorso.

Can. 334 – Nell'esercizio del suo ufficio il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi, che possono cooperare con lui in diversi modi, uno dei quali è il sinodo dei Vescovi. Inoltre gli sono di aiuto i Padri Cardinali e altre persone, come pure diverse istituzioni, secondo le necessità dei tempi; tutte queste persone e istituzioni adempiono in suo nome e per sua autorità l'incarico loro affidato per il bene di tutte le Chiese, secondo le norme determinate dal diritto.

Can. 335 – Mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per tali circostanze.

§ 2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communionem cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi.

§ 3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus.

Can. 334 – In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas.

Can. 335 – Sede romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: servantur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae.

Rileviamo subito che le polemiche sul titolo di “papa emerito” sono infondate. Il titolo di “emerito” infatti non poté essere assunto da alcuno in precedenza perché il codice di diritto canonico precedente non lo prevedeva². L'attuale è entrato in vigore, come già detto, nel 1983, e Benedetto XVI se lo è attribuito fondandosi sul canone 185 che, parlando della perdita di un ufficio ecclesiastico in generale (e il pontificato ne è un caso particolare) prevede che “A colui, che perde l'ufficio per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata, può essere conferito il titolo di emerito”³.

In una lettera del novembre 2017 al Cardinale Brandmüller⁴ il papa emerito si spiegò benissimo:

Come sapete, Pio XII lasciò istruzioni in caso di cattura da parte dei nazisti: dal momento della sua cattura non sarebbe più stato Papa ma di nuovo Cardinale. Non sappiamo se questo semplice ritorno al Cardinalato sarebbe stato effettivamente possibile. Nel mio caso sicuramente non avrebbe avuto senso affermare semplicemente un ritorno al Cardinalato. Allora sarei stato costantemente esposto al pubblico nel modo in cui un Cardinale è – anzi, ancor di più, perché in quel Cardinale si sarebbe visto l'ex Papa. Questo avrebbe potuto portare, volontariamente o involontariamente, a conseguenze difficili, soprattutto nel contesto della situazione attuale. Con il Papa Emerito ho cercato di creare una situazione in cui sono assolutamente inaccessibile ai media e in cui è del tutto chiaro che c'è un solo Papa. Se conoscete un modo migliore e quindi credete di poter condannare quello che ho scelto, vi prego di parlarne.

Ora, bisogna essere sordi per non capire queste parole, o volerlo essere. Ma procediamo.

² Ciò non toglie che vi siano stati altri papi che hanno abbandonato il pontificato prima di Benedetto XVI, anche senza chiamarsi “papi emeriti”: Clemente I, Ponziano, Silverio, Benedetto IX, Gregorio VI, Celestino V, Gregorio XII, più i casi dubbi di Marcellino e Giovanni XVIII.

³ Cfr. <https://www.voxcanonica.com/2021/12/06/la-rinuncia-al-pontificato-di-benedetto-xvi-per-dirimere-ogni-dubbio/>: «Il titolo di emerito è frutto dell'assise conciliare, con il *Motu Proprio Ecclesiae Sanctae*, Paolo VI stabiliva che i vescovi diocesani ed equiparati al compimento dei 75 anni di età dovessero presentare la rinuncia al governo pastorale e una volta accettata, questi avrebbero mantenuto lo stesso titolo seguito dalla parola emerito».

⁴ <https://www.sabinopaciolla.com/ecco-il-testo-completo-delle-lettere-private-di-benedetto-xvi/>

Si dice che la rinuncia del papa al papato è disciplinata dal canone 332, ma altri ribatte che tale canone riguarderebbe solo la non accettazione dell'elezione e pertanto non sarebbe affatto base per una rinuncia.

Ma leggiamo bene:

Can. 332 – § 1. Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l'eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell'accettazione. Che se l'eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.

§ 2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.

Questo passo sulla “rinuncia” è significativamente cambiato rispetto al canone 176 del codice di diritto canonico precedente⁵, che recitava:

Qualora l'eletto abbia rinunciato, perderà ogni diritto Si electus renuntiaverit, omne ius ex electione quaesi-
acquisito dall'elezione, anche qualora egli poi si penta tum amittit, etsi renuntiationis eum postea poeniteat...
della rinuncia...

Qual è la differenza, si chiederà qualcuno che subito non la veda.

È che nel vecchio codice si parla di “eletto”, mentre nel nuovo si parla di “Romano Pontefice”. Considerando che ai sensi del § 1 dello stesso canone 332 il papa diventa tale con l'accettazione dell'elezione, non potrebbe in alcun modo respingere tale elezione in quanto Romano Pontefice, giacché prima di accettarla Romano Pontefice non è, ma è solo, conforme anche al codice in vigore precedentemente al 1983, un “eletto” che non ha alcun potere se non accetta l'elezione. Tra l'altro il papa assume un nome solo dopo l'accettazione, quindi come papa prima dell'accettazione non ha nome, proprio non esiste.

Non diversamente – è naturale – si esprime la costituzione apostolica di Pio XII *Vacantis Apostolicae sedis*⁶, quando al § 101 chiarisce:

101. Dato questo consenso entro un lasso di tempo che, quando ve ne sia necessità, dovrà essere determinato dal sapiente giudizio dei cardinali a maggioranza dei voti, l'eletto è immediatamente vero papa, e con quest'atto acquisisce e può esercitare una piena ed assoluta giurisdizione sull'universo intero. Da quel momento, se qualcuno osasse contestare disposizioni concernenti qualunque cosa che siano stati emanate dal Romano Pontefice prima della sua incoronazione, lo colpiamo con pena di scomunica, in cui incorrerà automaticamente.

101. Hoc consensu praestito intra terminum, quatenus opus sit, prudenti arbitrio Cardinalium per maiorem votorum numerum determinandum, illico electus est verus Papa, atque actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest. Hinc, si quis litteras super negotiis quibuscumque confectas, quae a Romano Pontifice ante coronationem suam emanaverint, audeat impugnare excommunicationis sententia, ipso facto incurrenda, eum innodamus.

Quindi anche da questa costituzione risulta che il papa è tale a partire dalla sua accettazione, da essa soltanto decorrendo la sua potestà pontificale.

⁵ Cito dal *Codex iuris canonici Pii X Pontifici Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, Roma, 1949, p. 42.

⁶ https://www.vatican.va/content/pius-xii/la/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19451208_vacantis-apostolicae-sedis.html

Se dunque un papa sta rinunciando al pontificato, vuol dire che lo ha già in precedenza accettato, ha già accettato la sua elezione ad esso, e solo per questo può rinunziarvi, come è logico, dato che non si rinuncia a qualcosa che non si possiede.

Per questo, direi, si è potuto e dovuto far riferimento al canone 332, che è in effetti una estensione alla rinuncia al pontificato delle prerogative delle rinunce ad altri uffici ecclesiastici.

Non vedo altra possibilità. O si vorrebbe che si rinunci a ciò che non si ha?

Forse qualcuno penserà che il canone è scritto male, ma se lo ha applicato a se stesso un teologo esperto come Benedetto XVI, chi è costui per contrapporsi a tale interpretazione?

Qualcun altro obietta che il pontificato non è un ufficio ecclesiastico come gli altri, per cui non varrebbero per esso i canoni 184-189. Tuttavia è proprio tali canoni che Benedetto XVI ha applicato a se stesso attribuendosi il titolo di “emerito” (canone 185), il che da solo basterebbe ad abbattere l’obiezione.

Tuttavia vediamo anche cosa sia un “ufficio ecclesiastico”. Cito dal “Vocabolario teologico” riportato nel sito *TestimonianzeCristiane.it*⁷:

L’ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l’ufficio viene costituito, sia dal decreto dell’autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito (CIC c.145). Questa definizione trova fondamento nei documenti del Concilio Vaticano II (LG 33; PO 20). Il canone lascia intendere che è possibile conferire anche ai fedeli laici uffici ecclesiastici.

Un incarico ecclesiale si configura giuridicamente come ufficio quanto è caratterizzato:

Da una finalità spirituale: fine inserito nella missione della Chiesa

Dalla nota della stabilità, che lo delimita escludendo l’occasionalità: in questo modo l’ufficio si configura come una istituzione, se ne può quindi considerare esistenza e funzioni indipendentemente dal fedele al quale l’ufficio è affidato. La stabilità non comporta il conferimento della personalità giuridica.

Dopodiché se si va a leggere il canone 145, si trova quanto segue:

Can. 145 – § 1. L’ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.

§ 2. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l’ufficio viene costituito, sia dal decreto dell’autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito.

Can. 145 – § 1. Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum.

§ 2. Obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso iure quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo constituitur simul et confertur.»

Ora, dire che il *munus* petrino non rientri tra questi *officia ecclesiastica*, di cui si dice che consistono in *quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum*, ovvero in “qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica”, mi sembra quanto meno peregrino. Quale altro ufficio ecclesiastico è costituito per disposizione divina più chiaramente del pontificato, per la cui attribuzione il conclave si avvale esplicitamente dell’assistenza dello Spirito Santo?

⁷ <https://www.testimonianzeCristiane.it/teologia/vocabolario/ufficioecclesiastico.htm>

Le ultime obiezioni che i denigratori di papa Francesco osano presentare in assenza di meglio sono le sue innovazioni in fatto di sede abitativa e di vestizione (veste in bianco), o il fatto che non lascia che gli bacino l'anello, o che quest'anello non fosse più unico, avendocene uno anche il papa emerito.

Ma chiunque abbia un po' di senso critico e non sia prevenuto si renderà conto come queste siano solo idiozie, sarebbe come dire che papa Giovanni Paolo II non era un papa valido solo perché rinunciò alla sedia gestatoria.

Tanto amavano i rampolli della "nobiltà nera" romana portare in giro il papa per mostrare che contavano ancora qualcosa, che quel buontempone di Giovanni Paolo II pensò che era il caso di toglier loro questa troppo ghiotta occasione di sfoggio sociale e narcisismo di classe. Certamente gliene vollero, ma la gente ricorda il papa polacco, non loro.

Penso che papa Francesco per fortuna si ricordi di Gesù che lavava i piedi agli apostoli, e si vergogni degli eccessi devozionali nei suoi confronti, e certe cose le eviti a indicare che lo sfoggio superfluo di spirituale ha ben poco.

Anche i simboli più venerabili infatti senza vita spirituale sono idoli, figuriamoci i parenti e i simboli del potere temporale in un mondo di comparse senza cervello e senza cuore...

Ma per coloro che sono affascinati dai complotti, o dall'Apocalisse, o dalle proprie pretese aristocratiche, tutto va bene, basta che abbiano di che far mostra per illuminare la propria immagine.

Vanno loro bene anche il "codice Ratzinger" e altre inezie del genere.

Per questo bevono volentieri le panzane e le deformazioni che i media, in mano a potentati mafiosi e anticlericali, ci ammanniscono in malafede attribuendoli al papa, che censurano peraltro in modo scandaloso ogniqualvolta dice qualcosa di scomodo. Hanno fatto lo stesso con gli altri papi, non c'è niente di nuovo.

Vi è anche qualcuno come Antonio Socci che ha capito di avere esagerato⁸ ed ha fatto marcia indietro; altri seguitano a procedere a testa bassa. Chissà cosa si inventeranno adesso che Benedetto XVI è passato a miglior vita.

Io auguro a papa Francesco ogni bene e la protezione celeste. Alla sua età del resto avrà imparato a infischiarne delle maldicenze e delle deformazioni dei mezzi d'informazione e dei venditori di complotti.

2/1/2023

⁸ <https://www.liberoquotidiano.it/news/commenti-e-opinioni/29770182/papa-francesco-antonio-socci-perche-ora-di-fendo-bergoglio.html>